

ADEMPIMENTI FISCALI E
PREVIDENZIALI
PER
L'INGEGNERE
Ing. Antonio
Pisano



PRESIDENTE ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI AVELLINO

PROFESSIONISTA INDIVIDUALE



Regime fiscale:

1. Ordinario
2. Forfettario



1 - Regime ORDINARIO per professionisti



- Determinazione del reddito:
- **ANALITICO**: reddito determinato dalla differenza tra l'ammontare dei compensi **percepiti** e quello delle spese **sostenute** nel periodo di imposta
- **Principio di CASSA**: concorrono alla formazione del reddito i compensi se **incassati** e le spese se effettivamente **pagate** nel periodo di imposta

SPESE



Le spese **pagate** sono deducibili se:

INERENTI: hanno attinenza con l'attività svolta; correlazione fra onere ed attività produttiva di reddito imponibile

- **DOCUMENTATE:** deve essere provato il sostenimento della spesa: fatture, ricevute fiscali, scontrino «parlante», scheda carburante, ricariche telefoniche

Spese parzialmente deducibili



(la legge prevede una percentuale forfettaria di deducibilità):

- **Alberghi e ristoranti:** deducibile il 75% dell'importo sostenuto e fino al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti;
- **Rappresentanza:** (cene-omaggi) deducibile fino al 1% dell'ammontare dei compensi percepiti;
- **Telefoniche:** fisse e mobili, deducibili all'80%
- **Beni ad utilizzo promiscuo:** utilizzati sia per l'esercizio della professione che per uso personale, sono deducibili al 50%;
- **Mezzi di trasporto:** ammortamento/canoni leasing/noleggio, deducibili al 20% (spesa massima) entro il limite di € 18.075

Regole di tassazione del reddito:



IRPEF: imposta lorda determinata applicando aliquote diverse per scaglioni di reddito

FINO AL 2021

☒ -	Fino a 15k	23%
-	Da 15k a 28k	27%
-	Da 28k a 55k	38%
-	Da 55k a 74k	41%
-	<u>Oltre 75k</u>	43%

Il reddito è soggetto ad una RITENUTA alla fonte del 20% (non sul 4% addebitato al cliente per Inarcassa ma solo della prestazione professionale) da applicarsi da parte di chi effettua il pagamento (se sostituto di imposta, no privati)

INARCASSA



- contributo **integrativo**: 4% del volume di affari Iva
 - ripetibile nei confronti del committente
 - applicato anche su corrispettivi tra iscritti ad Inarcassa
 - contributo minimo: (€ 850) *controllare sempre sul sito web Inarcassa*
- contributo **soggettivo**: 14,5% (per 2021) del reddito professionale
 - fino a € 124.350 di reddito
 - contributo minimo: (€ 2784) *controllare sempre sul sito web Inarcassa*
- contributo **maternità**: € 40, *ma controllare sempre sul sito web Inarcassa*

Quando scatta l'obbligo di iscrizione ad INARCASSA

Sono obbligati ad iscriversi ad Inarcassa gli Ingegneri e gli Architetti che:

- si iscrivono al proprio albo professionale;
 - non hanno altra copertura previdenziale obbligatoria;
 - sono in possesso di partita Iva individuale o, in alternativa, partecipano ad un'associazione tra professionisti o ad una società tra professionisti.
-
- Chiaramente, l'obbligo di iscrizione viene meno in mancanza di uno dei requisiti elencati. Di conseguenza, a seguito di assunzione quale lavoratore dipendente, non ricorre il requisito dell'assenza di altra copertura obbligatoria. Ogni lavoratore dipendente è infatti obbligatoriamente iscritto ad una delle gestioni Inps riservate ai dipendenti.

REGIMI FISCALI A CONFRONTO



		NUOVE REGIME FORFETTARIO	REGIME ORDINARIO
Limite Compensi		85.000 € (codice attività 71.12.10)	Nessuno
Spese lav. Dipendente e collaborazioni		20.000 €	Nessuno
Obbligo tenuta contabilità		NO	SI
Determinazione dei costi		Forfettaria (78%)	Analitica
Imposte dirette		15% (imposta sostitutiva) 5% stur-up	IRPEF e add.li com/reg
IRAP		NO	SI/NO
IVA		NO	SI
Ritenute d'acconto		NO	SI
Sostituti d'imposta		NO	SI
ISA		NO	SI
Durata		Illimitato	Illimitato

Requisiti di accesso:



- **Compensi non superiori ad Euro 85.000** (ragguagliati ad anno) relativi all'anno precedente (per professionisti: criterio di cassa). Il superamento della soglia determina la fuoriuscita dall'esercizio successivo;
- **Spese per lavoro dipendente**, accessorio, co.co.co, inferiori ad € 20.000 lordi;
- Soggetti che nell'anno precedente **non hanno avuto redditi** per lavoro dipendente o assimilati **superiori ad € 35.000**. La soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato

Requisiti per usufruire dell'aliquota del 5% (per i primi 5 anni di attività):



- Non avere esercitato nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività se vuole usufruire del regime agevolato;
- L'attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo,
è escluso
- il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni

Condizioni ostative:



6. Esercizio dell'attività **prevalentemente** nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei **due precedenti periodi d'imposta** o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Ingegnere con contratto di lavoro dipendente



Se coesistono:

- Reddito di lavoro dipendente (anche part-time, anche co.co.co, ma non voucher);
- Iscrizione all'albo;
- Partita Iva;

No Inarcassa, ma **Gestione separata INPS** (ad Inarcassa si versa il 4% che è ripetibile nei confronti del committente).
Posso entrare/uscire da Inarcassa in corso d'anno

Pubblico Impiego



Un dipendente pubblico può avere un doppio lavoro, per esempio presso un altro privato, come libero professionista, o come dipendente presso altro ente locale?

Il dipendente pubblico ha il dovere di esclusività,

La disciplina delle incompatibilità nel pubblico è sancita dall'art. 53 del DLgs n. 165/2001, tuttora vigente e che quindi mette in evidenza come anche oggi sussista il principio di esclusività del rapporto di lavoro del pubblico dipendente. Nel tempo però, i vari ordinamenti hanno previsto deroghe di vario tipo e per i vari soggetti dipendenti presso la Pubblica Amministrazione (insegnanti, dipendenti del SSN, dipendenti pubblici part time, etc.).



Autorizzazione

Secondo il suddetto articolo (art. 53 del d.lg. n. 165 del 2001), il dipendente pubblico dovrà chiedere autorizzazione alla dirigenza. Egli può essere autorizzato a svolgere altra attività in base a questi criteri:

- il secondo lavoro è di carattere occasionale o saltuario;
- non c'è conflitto di interessi con il lavoro nel pubblico impiego;
- il secondo impiego viene svolto fuori dall'orario di servizio e non ne pregiudica il regolare svolgimento.

Da ciò si evince che quindi il dipendente pubblico non può aprire partita IVA, poichè essa rappresenterebbe un lavoro non più occasionale, ma continuativo e professionale.

Dipendenti pubblici part time

A questo principio di carattere generale, fanno eccezione alcuni regimi speciali, come i docenti (che possono esercitare la libera professione per esempio) e i lavoratori nel pubblico impiego part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.

Chi lavora nel pubblico impiego con contratto part time (anche a tempo indeterminato), può quindi svolgere un secondo lavoro, anche aprendo partita IVA, ovviamente, purchè il secondo lavoro non riguardi attività incompatibili con il pubblico impiego o in conflitto di interessi.



FINE



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO

04 Settembre 2026 - SALA DE ANGELIS

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI SALERNO

COMPETENZE TARIFFE PROFESSIONALI: “DALLA LEGGE 143/49 AD OGGI “

RELATORE

ING. ANTONIO PISANO

PRESIDENTE ORDINE

DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI

AVELLINO



L' **ORDINE PROFESSIONALE** è un'istituzione
di **autogoverno** della **professione** riconosciuta dalla
Legge, avente il fine di garantire la qualità delle
attività svolte dai professionisti;

ad essa lo **Stato** affida il compito di tenere aggiornato
l'Albo e il **CODICE DEONTOLOGICO**,

In Italia gli ordini professionali riconosciuti dalla legge, per il cui accesso è necessario il diploma di laurea sono (in ordine di attuazione e come elenco non esaustivo):

- il Consiglio nazionale del notariato, ai sensi della legge n. 89/1913;
- il **Consiglio nazionale ingegneri**, ai sensi della legge n. 1395/1923;
- il Consiglio nazionale dei chimici, ai sensi del R.D. del 1º marzo 1928, n. 842,
- L' Ordine nazionale forense, quale federazione degli ordini degli avvocati, r.d.l. n. 1578/1933;
- il Consiglio nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori legge n. 1395/1923,
- la Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, D.Lgs. n. 233/1946;
- la Federazione nazionale ordini veterinari italiani, ai sensi del D.Lgs. n. 233/1946
- la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, ai sensi del D.Lgs. C.P.S. n. 233/1946;
- l' Ordine nazionale dei giornalisti, ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
- il Consiglio nazionale dei geologi, ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 112;
- l' Ordine nazionale dei biologi, ai sensi della legge 24 maggio 1967, n. 396;
- l' Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali, ai sensi della legge n. 3/1976;
- l' Ordine nazionale dei consulenti del lavoro, ai sensi della legge 1081 del 1964
- l' Ordine nazionale degli psicologi, ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- l' Ordine degli assistenti sociali, ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84;
- l' Ordine dei tecnologi alimentari, ai sensi della legge 18 gennaio 1994, n. 59;
- l' Ordine dei consulenti in proprietà industriale, ai sensi del D.Lgs. n. 30/2005;
- l' Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, D.Lgs. n. 139/2005;



Testo estratto dagli archivi del sistema [ItalggiureWeb](#) del CED della Corte di Cassazione

**LEGGE 24 GIUGNO 1923, n. 1395 (GU n. 157 del 05/07/1923)
TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DEGLI
INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI. (PUBBLICATA NELLA
GAZZETTA UFFICIALE N.157 DEL 5 LUGLIO 1923)**

URN: urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1395

Preambolo

*VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IL SENATO E LA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO APPROVATO;
NOI ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:*

ART. 1.

IL TITOLO D'INGEGNERE E QUELLO DI ARCHITETTO SPETTANO ESCLUSIVAMENTE A COLORO CHE HANNO CONSEGUITO I RELATIVI DIPLOMI DAGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE AUTORIZZATI PER LEGGE A CONFERIRLI, SALVA LA DISPOSIZIONE DELL'ARTICOLO 12.

..... **omissis**

ORDINIAMO CHE LA PRESENTE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

*DATA A ROMA, ADDÌ 24 GIUGNO 1923
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - OVIGLIO - GENTILE -
CARNAZZA.
V. IL GUARDASIGILLI: OVIGLIO.*

Il Nostro Ordine Professionale

Istituito con Legge 24
giugno 1923 n. 1395
e s.m. i.

Tutela del titolo
e dell'esercizio
professionale
degli ingegneri e
architetti



La funzione di autogoverno dell'Ordine si articola in diversi adempimenti e tra questi anche:

gli atti di profilo amministrativo come

IL VISTO DI CONGRUITÀ

su fatture rilasciate dal professionista a clienti, e non pagate.

E mettiamo in chiaro fin da adesso che:

Il rilascio dei pareri sulle controversie professionali e la liquidazione dei compensi agli ingegneri iscritti all'Albo rimangono di **competenza del Consiglio dell'Ordine**, a norma del punto 3 dell'art. 5 della Legge 24. 6.1923 n.1395, nonché dell'art. 2233 del C. C. e dell'art. 636 del C.p.c.; in particolare, nel caso in cui il professionista voglia attivare un'ingiunzione di pagamento, la domanda giudiziale deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere del competente Ordine professionale.

la funzione di opinamento (vidima parcella) del Consiglio dell'Ordine rimane immutata nonostante l'abrogazione delle tariffe.

Nei casi in cui, il professionista, al fine di promuovere un decreto ingiuntivo per la riscossione coatta dei propri emolumenti, chieda all'Ordine: l'**opinamento**, la **taratura**, la **vidima**, la **liquidazione**, la **revisione** della PARCELLA, il Consiglio dell'Ordine nell'esprimere "parere di congruità", non deve utilizzare le tariffe abrogate dal D.L. 01/2012 né ricorrere a specifiche delibere del Consiglio in materia tariffaria (**divenute inapplicabili a seguito dell'abrogazione delle tariffe art. 9 comma 5**) ma può fare riferimento a parametri oggettivi, costi storici, borsini standard e di mercato da considerarsi quali usi e consuetudini, in modo da garantire di fronte a un giudizio che il quantum sia proporzionale, adeguato e congruo;

La circostanza che in Italia l'attività dell'ingegnere (e architetto) sia regolamentata per Legge ha comportato che pure per legge venisse definita la tariffa per determinare il

“CONGRUO COMPENSO”

per la prestazione resa dal professionista.

La tariffa professionale sicuramente ha costituito un elemento essenziale di tutela degli interessi della categoria e nel contempo della collettività offrendo comunque un metro di valutazione oggettivo per la valutazione delle prestazioni rese sia nei lavori pubblici che privati.



**MA
I PROFESSIONISTI
POTRANNO ORA DIRE**

A

C'ERANO
UNA VOLTA
LE TARIFFE!



LAVORO e WELFARE – PROFESSIONI - LIBERALIZZAZIONI

Breve cronistoria:

1. Con il D.M. 1 dicembre 1932 veniva approvata la prima tariffa nazionale elaborata dal Sindacato fascista degli onorari per il compenso professionale dell'ingegneri e dell'architetti (sostanzialmente conforme come impostazione e come contenuti alla 143/49).
2. La legge 02.03.1949 n. 143 stabilisce all'art. 1 che la tariffa ha carattere nazionale e serve a stabilire gli onorari professionali spettanti agli ingegneri e agli architetti come dal Regolamento del 1925. Gli onorari vengono distinti nei seguenti quattro tipi:
 - a. onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera,
 - b. onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura;
 - c. onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato;
 - d. onorari a discrezione, ossia a valutazione del professionista.
3. Sono intervenuti, in seguito, sei adeguamenti tariffari fra il 1958 ad oggi, l'ultimo però risale al D.M. dell' 11.06.1987 (Tar. 87)

Legge 2 marzo 1949, n. 143 - Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto

GU n. 90 del 19-9-1949 - Suppl. Ordinario

Articolo unico

La tariffa degli ingegneri e degli architetti approvata con decreto 1° dicembre 1932 del Ministro per i lavori pubblici e modificata col D.Lgs.P. del 27 giugno 1946, n. 29, viene sostituita dall'allegato testo unico vistato dal Ministro per i lavori pubblici. Detta tariffa entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1949 anche per la liquidazione delle competenze afferenti agli incarichi conferiti prima di detta data per quella parte di prestazione non ancora effettuata.

Allegato

TESTO UNICO DELLA TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DELL'ARCHITETTO E DELL'INGEGNERE

con gli aggiornamenti disposti con DM 21 agosto 1958, DM 25 febbraio 1965, DM 18 novembre 1971, DM 13 aprile 1976, DM 29 giugno 1981; aggiornato inoltre in base al D.M. 11/6/87 n° 233 (G.U. n° 138 DEL 16/6/87) E D.M.G. e G. 3/9/97 n° 417 (G.U. 4/12/97 n° 283).

LAVORO e WELFARE – PROFESSIONI - LIBERALIZZAZIONI

Breve cronistoria:

4. A seguito della **legge 05.05.1976 n. 340** modificativa della legge 04.03.1958 n. 153 i minimi della tariffa sono inderogabili.
5. A seguito dell'art. 6 della **legge 01.07.1977 n. 404** tale vincolo di inderogabilità doveva intendersi applicabile solo ai rapporti con i privati;
6. relativamente agli **Enti pubblici** l'art. 12 bis della **legge 26.04.1989 n. 155** ha fissato nel **20% lo sconto massimo praticabile**.

LAVORO e WELFARE – PROFESSIONI - LIBERALIZZAZIONI

Tariffe particolari:

Per sopperire alle **carenze** della legge 02.03.1949 n. 143, anche in relazione allo sviluppo tecnologico intervenuto negli anni, sono state adottate in genere ai sensi dell'art. 37 del Regolamento del 1925 (cioè **con deliberazione degli Ordini provinciali**) varie tariffe particolari che di seguito si elencano schematicamente:

- la tariffa urbanistica;
- le tariffe dei collaudi;
- la tariffa geotecnica;
- la tariffa per prestazioni inerenti le opere antincendio;
- legge 373/76 e legge 10/91 per il contenimento del consumo energetico;
- legge 494/93 e legge 81/08 sicurezza sul lavoro;
- prestazioni catastali, punti battuti, stazioni tacheometriche;
- etc. etc.

tutte prestazioni che non potevano essere certamente previste dal legislatore del 1949 e sono il frutto della evoluzione delle norme tecniche e della tecnologia in generale.

LAVORO e WELFARE – PROFESSIONI - LIBERALIZZAZIONI

Breve cronistoria:

Tariffe particolari:

Una eccezione è costituita dalle disposizioni normative emanate nel corso degli anni in merito ai compensi spettanti ai **CONSULENTI GIUDIZIARI**, per ultimo il **D.M. 30/05/2002, n. 182**, per cui il rapporto tra giudice e professionista non necessita di pareri o interpretazioni dell'Ordine.

Le disposizioni in materia sono, attualmente, rimaste valide e in vigore, seppure non si possano più ritenere tariffe minime.

*Per Il compenso a vacazione, **per incarichi del tribunale**, si ricorda che La vacazione è formata da n° 2 ore; la prima in assoluto a € 14,18 (una sola per l'intero incarico) e le successive a € 8,15 con un massimo di 4 vacanze (ore 8) giornaliere in base al D.M. 30/05/2002. € 4,075 /h → e per fortuna sta ancora resistendo!*





LAVORO e WELFARE – PROFESSIONI - LIBERALIZZAZIONI

Breve cronistoria:

7. Il **D.M. 4/4/2001** è stato il primo provvedimento che ha definito le tariffe per i **lavori pubblici** ed ha diviso in modo netto il tema delle tariffe per le prestazioni per lavori pubblici e per quelli privati: oltre al quantum, era divenuta in particolare inadeguata e di difficile applicazione la suddivisione delle prestazioni parziali (**tab. B della L. 143/49**) in riferimento alle indicazioni della L. 109/1994 (la Legge Merloni) e s.m.i. e del D.P.R. n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici).

LAVORO e WELFARE – PROFESSIONI - LIBERALIZZAZIONI

Dalle aliquote della legge 143/49 a quelle del DM 4.4.01 per i lavori pubblici

TABELLA B.

PRESTAZIONE PARZIALE	CLASSE DEI LAVORI SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ARTICOLO 14									
	I <i>a b c d</i>	I <i>e</i>	I <i>f g</i>	II/III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
<i>a)</i> Progetto di massima	0,10	0,12	0,08	0,12	0,08	0,12	0,07	0,04-0,07	0,10	0,07
<i>b)</i> Preventivo sommario	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,01-0,02	0,03	0,03
<i>c)</i> Progetto esecutivo	0,25	0,28	0,28	0,22	0,18	0,30	0,15	0,15-0,12	0,15	0,20
<i>d)</i> Preventivo particolareggiato	0,10	0,08	0,08	0,10	0,07	0,07	0,12	0,05-0,04	0,05	0,05
<i>e)</i> Particolari costruttivi e decorativi	0,15	0,20	0,04	0,08	0,05	0,08	0,10	0,15	0,12	0,20
<i>f)</i> Capitolati e contratti	0,03	0,03	0,05	0,10	0,10	—	0,08	0,10	0,10	0,10
<i>g)</i> Direzione lavori	0,25	0,20	0,35	0,15	0,20	0,15	0,25	0,30	0,25	0,20
<i>h)</i> Prove di officina	—	—	—	—	—	0,12	—	—	—	—
<i>i)</i> Assistenza al collaudo	0,03	0,02	0,03	0,15	0,20	0,13	0,05	0,05	0,05	0,10
<i>l)</i> Liquidazione	0,07	0,05	0,07	0,05	0,10	—	0,15	0,15	0,15	0,05

Relazioni, planimetrie, schemi grafici
 Studio di prefattibilità ambientale
 Calcolo sommario spesa
 Piano economico e finanziario di massima
 Capitolato speciale e prestazionale
 Relazione di indagine geotecnica
 Relazione di indagine idrologica
 Relazione di indagine idraulica
 Relazione di indagine sismica
 Relazione di indagine archeologica
 Responsabile dei lavori in fase di progettazione
 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza
 Relazione di indagine geologica
 Relazione illustrativa, elaborati grafici per ottenimento autorizzazioni
 Disciplinare elementi tecnici
 Computo metrico estimativo, quadro economico
 Studio di insediamento urbanistico
 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto
 Relazione di indagine geotecnica
 Relazione di indagine idrologica
 Relazione di indagine idraulica
 Relazione di indagine sismica
 Rilievi planialtimetrici
 Studio di impatto ambientale
 Studio di fattibilità ambientale
 Piano particellare d'esproprio
 Relazione di indagine geologica
 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
 Particolari costruttivi e decorativi
 Computo metrico estimativo definitivo, quadro economico,
 Elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza
 percentuale della quantità di manodopera
 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
 Piano di manutenzione dell'opera
 Piano di sicurezza e di coordinamento
 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina
 Liquidazione
 Controllo aggiornamento elaborati di progetto,
 aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
 Ufficio della direzione lavori: maggiore compenso per il direttore lavori
 Ufficio della direzione lavori: addetti
 Coordinamento per la esecuzione dei lavori
 Responsabile dei lavori in fase di esecuzione

PREST.	PREST.	PREST.	PRES+.	PREST.	PREST.	PRES*.
a				u1		
b	m					
	n					
	o1					
	o2					
	o3					
	o4					
	o5					
		z1				
		z2				
						o
c						
d						
e	p					
	q					
	r1					
	r2					
	r3					
	r4					
			t			
				u2		
				u8		
					v	
						r
f						
g						
h						
i						
	s					
		z3				
l						
l1						
	l2					
	l3					
	l4					
		z4				
		z5				

1. etichette
 2. M. del
 3. 1/1/01

LAVORO e WELFARE – PROFESSIONI - LIBERALIZZAZIONI

Breve cronistoria:

8. La L. 4 agosto 2006, n. 248, ovvero la conversione in legge del cosiddetto “Decreto Bersani”, ha sancito, tra l’altro, l’eliminazione dei minimi tariffari . Si è andata quindi a delineare in via definitiva la natura pattizia del compenso professionale, sia per i lavori privati che pubblici che deve essere determinato come indicato nel disciplinare di incarico o nel bando di gara.
9. Con il D.L. 24/01/2012, n. 1 si è proceduto all’ ABROGAZIONE LE TARIFFE PROFESSIONALI che erano già di fatto state abrogate (come valori minimi), ma ne è stato vietato l’impiego anche solo come riferimento.

LAVORO e WELFARE – PROFESSIONI - LIBERALIZZAZIONI

Breve cronistoria:

10. Nel caso in cui un organo giurisdizionale dovesse liquidare un compenso professionale, deve far riferimento ad appositi parametri definiti mediante il decreto del Ministro della Giustizia: **il D.M. n. 140 del 20 luglio 2012.**
L'impiego di tali parametri è limitato all'organo giurisdizionale e non può essere utilizzato come riferimento nei contratti (in modo sic et simpliciter), sia con committenti privati che pubblici, pena la nullità.

LAVORO e WELFARE – PROFESSIONI - LIBERALIZZAZIONI

Breve cronistoria:

11. Il D.M. n. 143 del 31/10/2013 e s.m.i. (Decreto Parametri 50/2016)

definisce il regolamento che devono seguire le stazioni appaltanti per la determinazione dei **corrispettivi da porre a base di gara** . Questo decreto è risultato necessario per consentire alle stazioni appaltanti la determinazione di importi a base di gara in modo analogo a quanto correntemente eseguito per i lavori veri e propri, *mediante gli elenchi prezzi regionali o delle camere di commercio, senza tentare di reintrodurre in modo indiretto le vecchie tariffe.* Sono state anche definite in modo dettagliato le varie parzializzazioni delle prestazioni in base alle definizioni del vigente regolamento del codice dei contratti (D.P.R. 207/2010) dato che i riferimenti al vecchio regolamento (D.P.R. 554/1999) non erano più applicabili.

I GOVERNI DELLA REPUBBLICA ITALIANA CHE SI SONO INTERESSATI DI NOI

Legislature	Data iniziale	Data finale	Durata (giorni)	Presidente del Consiglio	LEGIFERAZIONE
Assemblea Costituente	25 giugno 1946	31 gennaio 1948	586		
I Legislatura	8 maggio 1948	24 giugno 1953	1.874		Legge 143/49
II Legislatura	25 giugno 1953	11 giugno 1958	1.813		
III Legislatura	12 giugno 1958	15 maggio 1963	1.799		
IV Legislatura	16 maggio 1963	4 giugno 1968	1.847		
V Legislatura	5 giugno 1968	24 maggio 1972	1.450		legge 340/76 minimi della tariffa sono inderogabili.
VI Legislatura	25 maggio 1972	4 luglio 1976	1.502		
VII Legislatura	5 luglio 1976	19 giugno 1979	1.080		legge 404/77 minimi della tariffa sono inderogabili solo con i privati.
VIII Legislatura	20 giugno 1979	11 luglio 1983	1.483		
IX Legislatura	12 luglio 1983	1 luglio 1987	1.451		

Legislature	Data iniziale	Data finale	Durata (giorni)	Presidente del Consiglio		LEGIFERAZIONE
X Legislatura	2 luglio 1987	22 aprile 1992	1.757		Ciriaco De Mita	legge 155/89 20% sconto massimo praticabile per Enti Pubblici.
XI Legislatura	23 aprile 1992	14 aprile 1994	722			
XII Legislatura	15 aprile 1994	8 maggio 1996	755			
XIII Legislatura	9 maggio 1996	29 maggio 2001	1.847		Giuliano Amato	Il D.M. 4/4/2001 tariffa professionale per lavori pubblici
XIV Legislatura	30 maggio 2001	27 aprile 2006	1.794			
XV Legislatura	28 aprile 2006	28 aprile 2008	732		Romano Prodi	Decreto Bersani eliminazione dei minimi tariffari
XVI Legislatura	29 aprile 2008	14 marzo 2013	1.781		Mario Monti	D.L. 01/2012 abrogazione tariffe D.M. n. 140/2012 parametri giudiziari
XVII Legislatura	15 marzo 2013	in corso ad oggi 10.12.2015	1.000		Enrico Letta	D.L. 143/2013 parametri bis per lavori pubblici



Per maggiori approfondimenti sono reperibili innumerevoli pubblicazioni (presenti anche in rete) sulla materia che in verità è ancora in corso di approfondimento e metabolizzazione da parte degli

Ordini Provinciali,

Le Federazioni Regionali

Il Consiglio Nazionale Ingegneri CNI

In dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E CORRISPETTIVI?



In sintesi ad oggi:

Tutto è racchiuso in questo ormai famoso articolo 9

Legge di conversione del DL liberalizzazioni

Legge, 24/03/2012 n° 27, G.U. 24/03/2012

Pubblicato il 24/03/2012 , aggiornato il 27/03/2012

Entrata in vigore 24/01/20102 con D.M. 01/2012

Art. 9

Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono **abrogate le tariffe delle professioni** regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante (*DM 140/2012 ndr*) ...
L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese **da luogo alla nullità** della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Tutto è racchiuso in questo ormai famoso articolo 9

3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito **al momento del conferimento dell'incarico** professionale. **Il professionista deve** rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. **In ogni caso la misura del compenso**, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e **va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.**

L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

4. Sono **abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1**

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER I COMPENSI PROFESSIONALI OGGI

OPERE PUBBLICHE

Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013 n. 143, In vigore dal 21 Dicembre 2013, Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria; competitività. e s.m.i. 50/2016 (utilizzata anche per eco e sisma bonus)

OPERE PRIVATE

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 - Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

COMPENSI GIURISDIZIONALI

Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n°140, G.U. 22.08.2012 - I parametri del D.M. 140/2012 trovano applicazione, ai sensi dell'art.1, solo nei casi di contenzioso e solo se il professionista non possa dimostrare di avere concordato con il committente un preventivo di massima all'atto del conferimento dell'incarico. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui al decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

Per i motivi fin qui esposti si consiglia quindi a tutti gli iscritti l'utilizzo della **forma scritta** per la presentazione del preventivo per prestazioni professionali.



Contratto unico

Con riferimento ai termini di prescrizione per il corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta.

Con la sentenza n. 22868/2014 la Corte di Cassazione ha chiarito da quando decorre il termine di prescrizione (3 anni) per il diritto al compenso per un professionista: **dal giorno in cui è stato espletato l'incarico, e non dal momento del compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione.**



LA FORMA SCRITTA O DIGITALE È L'UNICA FORMA DI CONTRATTO CHE TUTELA IL PROFESSIONISTA, OLTRE CHE IL COMMITTENTE, IN CASO DI CONTENZIOSO.

Quindi Per le prestazioni professionali a far data dal 29/08/2017 condizione indispensabile affinché possa essere emesso un “**Parere di Congruità**” è la presenza di un **accordo in forma scritta o digitale** tra Professionista e Committente (in relazione all'incarico e ai compensi pattuiti oltre all'effettivo e documentato svolgimento delle prestazioni)

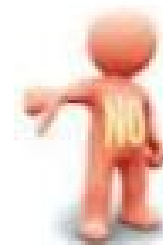
▮ L'assenza di contratto rappresenta un illecito disciplinare come indicato e previsto all'art. 11 del **Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani**.

I CENTO ANNI DELL'ORDINE

CONTRATTO IN FORMA SCRITTA O DIGITALE

COSA FARE

Il contratto con voci dettagliate,
per singola prestazione spese e
oneri fiscali



COSA NON FARE

Il contratto onnicomprensivo, o
che fa riferimento a parametri o
tariffe in modo generico



Grazie